



Segretariato generale

Viale Stefano Franscini 7
Casella postale 2720
CH-6501 Bellinzona

Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse

Bellinzona, 24 novembre 2015

Non verrà consegnato all'Italia un importo di circa un miliardo di euro - Annullata una decisione della Procura del Canton Zurigo

Con sentenza del 18 novembre 2015, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale annulla la decisione della Staatsanwaltschaft I del Canton Zurigo a causa di vizi particolarmente gravi. L'autorità cantonale ha revocato un sequestro bancario ordinato nell'ambito di una procedura di assistenza in materia penale al fine di permettere alla titolare del conto di effettuare, su ordine delle autorità italiane, un ordine di pagamento. Essa ha così permesso alla banca svizzera di consegnare all'Italia a fini non penali un importo di circa un miliardo di euro amministrato a titolo fiduciario dalla titolare del conto.

Alla base della sentenza di 80 pagine (RR.2015.196-198) vi è un complesso fattuale estremamente complicato, qui di seguito riassunto e semplificato.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano conduce contro I. F. ed altri, nell'ambito della loro attività per il gruppo siderurgico F. S.p.A., un procedimento penale per i reati di riciclaggio di denaro, truffa ai danni dello Stato e trasferimento fraudolento di valori. La Procura di Milano contesta agli indagati di aver drenato dalla F. S.p.A. e trasferito direttamente nella disponibilità della famiglia F., attraverso quattro trust (Jersey), valori patrimoniali per un importo superiore al miliardo di euro. I valori patrimoniali dei trust sarebbero stati, in maniera ingiustificata, rimpatriati giuridicamente in Italia impunemente nell'ambito dello scudo fiscale intervenuto nel 2009. Nel 2010, la società fiduciaria italiana, UBS Fiduciaria S.p.A., incaricata del rimpatrio giuridico ha trasferito i beni dei trust su suoi conti presso UBS AG risp. UBS Switzerland AG.

Con domanda di assistenza giudiziaria del 21 maggio 2013, la Procura di Milano ha postulato il blocco dei suddetti conti. La Procura del Canton Zurigo (Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich) ha dato seguito positivo alla richiesta, per cui dal 4 giugno 2013 la somma di circa un miliardo di euro è oggetto di sequestro rogatorio. I predetti conti rimangono di principio bloccati sino a quando non vi è una decisione di confisca definitiva ed esecutiva in Italia.

Nell'ambito del procedimento penale milanese, l'11 maggio 2015 il giudice per le indagini preliminari (GIP), basandosi sulla legge del 4 marzo 2015, n. 20, adottata ad hoc per il caso Ilva, ha disposto l'utilizzo dei valori patrimoniali dei trust sequestrati rogatoriamente per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria. Egli ha inoltre ordinato la conversione del sequestro dei valori in questione in un sequestro delle obbligazioni emesse. Secondo la normativa di cui sopra, il capitale corrispondente deve essere utilizzato per l'adozione di misure di protezione dell'ambiente in relazione ad Ilva. Sulla base di quanto precede, Equitalia Giustizia S.p.A ha ordinato a UBS Fiduciaria di impartire a UBS Switzerland un ordine di pagamento all'uopo. UBS Fiduciaria ha quindi impartito alla banca svizzera l'ordine di trasferire in Italia i valori patrimoniali in questione.

Il retroscena del decreto di trasferimento emanato dal GIP è legato alla situazione d'Ilva e alla relativa legislazione emanata in Italia. Ilva, la quale si trova nei dintorni di Taranto e appartiene al gruppo F., costituisce la più grande impresa siderurgica in Europa. Nel 2013 Ilva, tramite decreto, è stata posta, per interessi strategici nazionali, sotto commissariamento straordinario. Dal 2015 Ilva è sottoposta alla procedura straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza. Parallelamente al mantenimento di migliaia di posti di lavoro, dovrebbero essere eliminati i gravi danni causati all'ambiente, prevenendone altri. In relazione con Ilva, la Procura di Taranto conduce una procedura penale nei confronti dei precedenti organi direttivi d'Ilva, ossia i membri della famiglia F., e di altre persone per diversi reati ambientali e contro la salute. La Procura di Taranto non ha presentato nessuna domanda di assistenza giudiziaria in relazione ai valori patrimoniali dei trust sequestrati in Svizzera.

Per l'esecuzione del decreto di trasferimento emanato dal GIP, la Procura di Milano, con rogatoria del 3 giugno 2015 – in accordo con l'Ufficio federale di giustizia (UFG) e la procura zurighese – ha dichiarato di ritirare la sua prima domanda di assistenza del 21 maggio 2013, all'unico scopo di permettere il trasferimento dei valori patrimoniali da parte della società fiduciaria. Nonostante la formulazione fuorviante del ritiro, la Procura di Milano, con il suo complemento rogatorio, ha postulato la consegna, attraverso la banca svizzera, dei valori dei trust all'Italia. Il 19 giugno 2015, la Procura zurighese non ha ordinato direttamente la consegna dei valori dei trust all'Italia, ma ha revocato il sequestro dei conti, affinché potesse essere eseguito l'ordine di pagamento impartito da UBS Fiduciaria. Essa ha all'uopo dato l'autorizzazione alla banca svizzera per consegnare i beni dei trust all'Italia, partendo dal presupposto che la banca avrebbe eseguito l'ordine di pagamento sulla base del rapporto di diritto privato esistente tra lei e la titolare dei conti.

Tre beneficiari economici risp. protettori dei trust hanno interposto ricorso avverso tale decisione. La Corte dei reclami penali ha negato la legittimazione ricorsuale (a titolo sostitutivo) dei ricorrenti. Preso atto della gravità dei fatti esposti dai ricorrenti, la Corte dei reclami penali si è vista obbligata ad intervenire d'ufficio e, a causa dei vizi particolarmente gravi, a constatare la nullità della decisione della Procura zurighese. I sequestri dei conti sono stati mantenuti. In estrema sintesi, i motivi sono i seguenti:

La decisione della Procura zurighese si fonda su una domanda di assistenza giudiziaria, tesa ad ottenere la consegna di valori patrimoniali, alla base della quale non vi è nello Stato richiedente una motivazione penale. Come evidenziato dal GIP stesso nel suo decreto di trasferimento, l'ordine dell'11 maggio 2015, teso a permettere l'utilizzo dei beni sequestrati rogatoriamente in Svizzera per la sottoscrizione di obbligazioni d'Ilva, non è di natura penale.

La rogatoria italiana è solo apparentemente in materia penale. Essa risulta essere uno strumento teso a raggiungere altri scopi che quello penale. Né il contratto con l'Italia né la legge sull'assistenza prevedono una collaborazione in questo ambito. Di conseguenza a far difetto vi è già la competenza materiale per decidere dell'autorità rogatoriale svizzera in materia penale.

Anche volendo ipotizzare l'esistenza, a torto, di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale, la decisione rogatoriale presenta vizi formali e materiali particolarmente gravi. L'autorità rogatoriale svizzera non può, giusta l'art. 80d AIMP, delegare la decisione sulla concessione dell'assistenza ad un terzo, in concreto ad una banca, la quale se ne assume quindi la responsabilità (con il rischio di una procedura penale secondo l'art. 271 CP). L'ordine di pagamento della titolare del conto effettuato su ordine delle autorità italiane non costituisce consenso ai sensi dell'art. 80c AIMP, ragione per cui un'esecuzione semplificata della procedura rogatoriale va esclusa. Contrariamente al parere dell'Ufficio federale di giustizia e dell'autorità di esecuzione, forme alternative di esecuzione della rogatoria rispetto a quanto previsto dagli art. 80d e 80c AIMP non sono ammesse. La "prassi" avanzata dalla Procura zurighese non è permessa. Essendo i valori patrimoniali da trasmettere soltanto presumibilmente, e non manifestamente, di origine criminale, una consegna anticipata all'Italia secondo l'art. 74a cpv. 3 AIMP è esclusa. Non esiste una dichiarazione di garanzia delle autorità italiane secondo la quale le persone perseguite, se dichiarate innocenti, non subirebbero nessun danno. Ma soprattutto, la consegna, a causa della costellazione giuridica in Italia, avrebbe come risultato che i valori in questione sarebbero subito convertiti, senza che vi sia una sentenza di confisca cresciuta in giudicato ed esecutiva, in obbligazioni di una società in fallimento soggetta a commissariamento straordinario. I beni patrimoniali sarebbero convertiti in titoli con valore non equivalente (presumibilmente senza valore o dal valore fortemente ridotto), ciò che costituirebbe un'espropriazione senza un giudizio penale. Il fatto che la Procura zurighese abbia permesso alla banca, nell'ambito di una procedura rogatoriale, di trasferire i valori patrimoniali all'Italia, affinché la stessa fornisca all'Italia una prestazione rogatoriale inammissibile secondo la legge sull'assistenza giudiziaria, costituisce un aggiramento intenzionale delle regole concernenti le misure rogatorie e le competenze previste dall'AIMP. La Procura zurighese ha agito a saputa dell'UFG, il quale esercita la vigilanza in ambito di applicazione dell'AIMP.

La sentenza non è cresciuta in giudicato. Essa è impugnabile dinanzi al Tribunale federale entro 10 giorni alle condizioni fissate dalla legge sul Tribunale federale.

Contatto:

Tribunale penale federale, Mascia Gregori Al-Barafi, Segretaria generale e addetta stampa
Tel. 091 822 62 62
E-Mail: presse@bstger.ch